



Testi e studi di cultura classica

Collana fondata da

Giorgio Brugnoli e Guido Paduano

Diretta da

Guido Paduano, †Alessandro Perutelli, Fabio Stok

Testi e studi di cultura classica

Collana fondata da

† *Giorgio Brugnoli e Guido Paduano*

Diretta da

Guido Paduano, Fabio Stok

Comitato scientifico

Guido Avezzù - Università di Verona

Alessandro Grilli - Università di Pisa

Gianna Petrone - Università di Palermo

Luis Rivero García - Universidad de Huelva

Alden Smith - Baylor University

Christine Walde - Universität Mainz

Prima della Sicilia

Cicerone, *Verrine 2,1 (De praetura urbana)*, 1-102

Introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di

Tommaso Ricchieri



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

*Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche
e dell'antichità dell'Università degli Studi di Padova*

*La Collana si avvale di un comitato scientifico internazionale
e ogni contributo viene sottoposto a procedura di doppio
peer reviewing anonimo*

© Copyright 2020

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884675611-4

Prima della Sicilia

Cicerone, *Verrine* 2,1 (*De praetura urbana*), 1-102

A libro già ultimato è uscito il volume di Christoph Schwameis *Cicero, De praetura Siciliensi (Verr. 2,2). Einleitung und Kommentar*, Berlin-Boston 2019: lo segnalo nella bibliografia, anche se non ho, purtroppo, potuto tenerne conto nel presente lavoro.

a Francesco

Premessa

Questo libro presenta una versione rielaborata della mia tesi di dottorato, discussa alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel maggio 2017 e arricchita e perfezionata durante un successivo periodo post-dottorale all'Università di Padova. Il lavoro, come si vede, è dedicato a una sezione del primo libro dell'*Actio secunda* delle *Verrine*, noto con il nome di *De praetura urbana*. Dei cinque libri che compongono la seconda *actio*, il primo presenta delle caratteristiche assai peculiari che lo rendono in certa misura 'anomalo' rispetto ai successivi: da un lato esso è l'unico a non trattare della Sicilia, dall'altro gli manca quella omogeneità tematica che si riscontra invece negli altri quattro, e che è rispecchiata, seppure con una certa approssimazione, dai titoli che ad essi ha assegnato la tradizione grammaticale (basti citare l'orazione *De signis*). Per il nostro libro, al contrario, la titolatura appare impropria, poiché la pretura urbana che gli dà il nome occupa solo l'ultimo terzo (§§ 103-158) dell'intero suo contenuto: il vero elemento unificante del libro è piuttosto il fatto di riunire il «prima» rispetto alla Sicilia, dal momento che Cicerone espone qui, dopo l'ampio prologo che funge da *exordium* dell'intera *actio secunda*, le prime tappe della carriera politica di Verre, dagli esordi giovanili come questore in Gallia Cisalpina e legato (poi proquestore) in Asia, all'incarico di pretore urbano svolto a Roma l'anno prima di assumere il governo della Sicilia.

Il *De praetura urbana* si presenta dunque come libro estremamente eterogeneo, costituito da una sequenza di autonome unità tematiche (con sezioni che risultano addirittura leggibili come micro-orazioni a sé stanti, come avviene per l'episodio di Lampsaco narrato ai §§ 62-85): tale caratteristica spiega – e, si spera, giustifica – la scelta di prendere in esame in questo lavoro i primi due terzi del libro, comprendenti l'*exordium* e i resoconti di questura, *legatio* e proquestura, tutte sezioni che per il loro contenuto non sono, a rigore, ascrivibili alla titolatura tradizionalmente assegnata al libro nel suo insieme.

Sono numerose le persone a cui va il mio ringraziamento per aver reso possibile il completamento di questo lavoro, e nel fare questo non posso che iniziare dai professori che hanno guidato i miei studi universi-

tari alla Scuola Normale e all'Università di Pisa: Rolando Ferri, a cui devo lo stimolo a lavorare sulle *Verrine*, Gian Biagio Conte, Gianpiero Rosati, Mario Citroni, Giulia Ammannati. Un ringraziamento particolare va inoltre a Ann Vasaly, che ha letto attentamente l'intero lavoro e che molto l'ha arricchito con i suoi commenti e le sue puntuali osservazioni. Ringrazio poi gli studiosi che hanno generosamente messo a mia disposizione le loro competenze in specifici ambiti inerenti al testo delle *Verrine*: Michael D. Reeve per la tradizione manoscritta, Luigi Garofalo e Dario Mantovani per il diritto penale di età repubblicana.

A due altre persone, infine, questo lavoro deve moltissimo: a Gianluigi Baldo, che ha seguito sin dall'inizio i miei studi sulle *Verrine*, e non ha mai mancato di sostenerli in questi anni con la sua competenza e il suo incoraggiamento, e a Domitilla Campanile, cui sono riconoscente per le numerose e ricche discussioni nate a partire dalle *Verrine*. Resta, naturalmente, solo mia la responsabilità di quanto qui si trova scritto.

Accomuno poi in un unico ringraziamento gli amici e i colleghi della Scuola Normale e dell'Università di Padova, dai cui consigli e dalle cui osservazioni questo lavoro ha tratto grande beneficio.

Nel concludere, desidero rivolgere un pensiero riconoscente alle persone a me più care: alla mia famiglia, alle mie nonne Anna e Lina, a Irene ed Eleonora.

Padova, gennaio 2020

Introduzione

1. Gaio Verre: vita e carriera

Sulla vita del protagonista delle *Verrine* siamo informati quasi esclusivamente dal *corpus* delle orazioni ciceroniane dedicate al suo processo¹. Gaio Verre nacque tra il 115 e il 114 a.C.²; si ignora di dove fosse originario. Il padre, Gaio Verre, era senatore, mentre la madre, Tadia, proveniva da una famiglia di rango equestre³. L'origine del *nomen gentilicium*, attestato solo per Verre e i suoi congiunti⁴, è incerta: l'assenza di *cognomen* (egli è sempre citato come *C. Verres*) ha indotto a ritenere che la famiglia paterna fosse di origine non romana, ma probabilmente etrusca, il che avrebbe determinato a livello onomastico un non completo adeguamento al canone romano dei *tria nomina*⁵. Una diversa proposta è quella di vedere nel nome *Verres* una antica forma del più comune gentilizio *Verrius*: esso andrebbe in tal caso ricondotto alla tradizionale classe onomastica italica che rimanda al mondo agricolo e pastorale con nomi quali *Asinius*, *Porcius*, *Scrofa* e simili⁶. Da vari accenni nelle *Verrine* e dagli scolii dello Ps.-Asconio si apprende che Verre era sposato con una certa Vettia, di rango equestre, e che aveva una figlia sposata e un figlio *praetextatus*, quindi di età inferiore ai 17 anni⁷. Il padre senatore si adoperò in sostegno del figlio durante il suo governo siciliano⁸ e morì prima dell'inizio del processo, probabilmente nel 71 a.C. La famiglia paterna

¹ Studi specifici sulla vita di Verre sono quelli di Cowles 1917, di Habermehl 1958 e recentemente di Fezzi 2016.

² La data è inferita in base all'anno della sua questura (84 a.C.), per ricoprire la quale l'età minima richiesta era di 30 anni (Lintott 1999, p. 145).

³ Sui Tadii e le loro attività cfr. Nicolet 1974, pp. 1029-1030.

⁴ Oltre al padre si parla di un Quinto Verre Romilia (*Verr.* 1,23: *patris istius discipulum atque amicum*).

⁵ Habermehl 1958, coll. 1562-1563; cfr. inoltre Mercklin 1863; Smith 1954.

⁶ Cowles 1917, p. 2, n. 3.

⁷ Ps.-Asconio p. 185,2 Stangl. Sulla moglie cfr. *Verr.* 2,3,168; l'esistenza di una figlia si ricava dalla menzione di un *gener* a *Verr.* 2,2,49; sul figlio cfr. *Verr.* 2,3,159-163; 2,5,137.

⁸ *Verr.* 2,2,95.

doveva essere di recente nobiltà: poiché non risulta che Verre *senior* abbia ricoperto cariche politiche, è probabile che egli fosse un *eques* entrato in senato tra i 300 cavalieri immessi da Silla nell'81 a.C.⁹. A un retroterra familiare oscuro rimanda anche il fatto che Verre non ricevette la tradizionale *institutio* riservata ai giovani nobili e ai cavalieri che desideravano intraprendere la carriera politica, che comprendeva un lungo soggiorno di studio in Grecia¹⁰.

Il libro *de praetura urbana* ci informa dettagliatamente sulla vita di Verre prima del suo incarico di governatore in Sicilia. Cicerone menziona un'infanzia disonorevole e una giovinezza corrotta e dissoluta, durante la quale non mancarono episodi di prostituzione¹¹. Il suo *cursus honorum* iniziò nell'84 a.C., in piena guerra civile fra Mariani e Sillani, quando fu assegnato come questore militare al console Gneo Papirio Carbone, di stanza in Gallia Cisalpina. Al seguito di Carbone egli rimase fino all'estate dell'82, quando, approfittando delle ripetute sconfitte subite dai Mariani, disertò, tradì il console e fuggì con un'ingente somma di denaro. Il suo passaggio dalla parte di Silla nel pieno delle sue vittorie favorì l'avanzamento della sua carriera: nell'80 fu scelto da Gneo Cornelio Dolabella, che era stato pretore nell'81, come suo assistente (*legatus*) nel governo provinciale della Cilicia per il biennio 80-79. Al termine della *legatio*, contrassegnata da ogni tipo di crimine, dal furto di opere d'arte all'estorsione di denaro, alla violenza, allo stupro, tornato a Roma, Verre partecipò come testimone d'accusa al processo contro Dolabella per *repetundae*, che vide l'ex governatore condannato proprio grazie alle deposizioni del suo legato: da complice quale era stato delle sue ruberie in Asia, egli si mise astutamente a disposizione dell'accusatore di Dolabella, ottenendo in cambio l'impunità per i suoi crimini. Il clamoroso voltafaccia nei confronti di Dolabella dovette inimicargli parte della *nobilitas* sillana e suggerirgli un allontanamento da Roma¹²: per gli anni tra il 78 e il 75 non si hanno infatti notizie di Verre che, assente da Roma, non ricoprì incarichi politici.

La sua ricomparsa sulla scena pubblica avvenne nel 75, quando partecipò alle elezioni per l'anno successivo, riportando la nomina a pretore

⁹ Nicolet 1974, p. 1030; Habermehl 1958, col. 1634.

¹⁰ Cfr. *Verr.* 2,1,47; 2,4,126-127.

¹¹ *Verr.* 2,1,32-33; 2,5,33.

¹² Brunt 1980, p. 279.

urbano. Dietro al conferimento di questo incarico vi fu senz'altro l'appoggio di alcuni membri influenti dell'*establishment* nobiliare, con in testa il suo futuro difensore Quinto Ortensio Ortalo, edile proprio nell'anno della sua elezione: colpisce infatti che Verre abbia ottenuto la carica di pretore senza aver prima ricoperto l'edilità, tradizionale magistratura intermedia tra la questura e la pretura¹³. Non meno decisiva per la sua nomina a pretore fu la corruzione elettorale, che Verre mise in atto grazie al denaro rubato in Cilicia, come Cicerone denuncia apertamente¹⁴. Subito dopo la sua elezione egli fu incriminato per *ambitus* da un ignoto accusatore, che tuttavia, dopo essere stato a sua volta corrotto da Verre, ritirò le sue accuse¹⁵.

Terminata la pretura a Roma, Verre ottenne la nomina a governatore provinciale (*propraetor*) della Sicilia per il 73, incarico che gli fu rinnovato per i due anni successivi: di questo periodo Cicerone fa un ampio resoconto nei libri 2-5 dell'*actio secunda* delle *Verrine*. Al suo ritorno a Roma, tra il dicembre del 71 e il gennaio del 70, fu messo sotto accusa dai Siciliani per *repetundae* e affrontò il processo tra l'agosto e il settembre di quell'anno (si veda il § successivo). Di fronte alla mole immane di accuse raccolte contro di lui da Cicerone, egli non attese il verdetto di condanna della giuria e si recò in volontario esilio nel settembre del 70. La meta del suo esilio non è nota e non è esplicitamente attestata da alcuna fonte: è opinione comune che Verre abbia trascorso il resto della sua vita a Marsiglia, per analogia con la vicenda di Milone¹⁶, ma non si possono escludere altre tradizionali mete di esilio dei cittadini romani condannati all'*aqua et igni interdictio*, come la Grecia e l'Asia.

Da questo momento sulla vita di Verre cala il silenzio, rotto solo dalle notizie sulla sua morte, riferite da vari autori. Egli fu vittima, nel 43 a.C., delle proscrizioni di Antonio, che lo colpirono poco dopo l'atroce morte del suo accusatore di un tempo: per una strana ironia della sorte, il motivo della condanna fu il suo rifiuto di cedere al triumviro i suoi pregiati bronzi di Corinto¹⁷. Una narrazione, forse 'a dittico', delle morti di Cice-

¹³ Fezzi 2016, pp. 85-87.

¹⁴ *Verr.* 2,1,100; cfr. anche *Verr.* 1,23.

¹⁵ *Verr.* 2,4,45.

¹⁶ Fezzi 2016, p. 218.

¹⁷ Plin. 34,6: *cum tradatur non alia de causa Verrem, quem M. Cicero damnaverat, proscriptum cum eo ab Antonio, quam quoniam Corinthiis cessurum se ei negavisset*; sulla morte di Verre cfr. inoltre Lact. *div. inst.* 2,4,36: (*Verres*) *vero universis cadentibus stetit solus, donec illum*

rone e Verre doveva occupare una sezione delle *Storie* di Asinio Pollione, secondo quanto si ricava dalla testimonianza di Seneca il Vecchio (*suas.* 6,24):

Pollio quoque Asinius qui Verrem, Ciceronis reum, fortissime morientem tradidit, Ciceronis mortem solus ex omnibus maligne narrat, testimonium tamen quamvis invitus plenum ei reddit.

Non stupisce certo che, raccontando le morti dei due vecchi rivali, Pollione, di noti sentimenti cesariani e dalla proverbiale malignità, fosse l'unico a gettare delle ombre su quella di Cicerone, mettendo invece in risalto la «coraggiosissima» fine di Verre.

2. Il processo, la *quaestio repetundarum* e il contesto storico-politico

Il processo di Verre iniziò il 5 agosto del 70 a.C., ma le sue fasi preliminari occuparono tutti i precedenti mesi dell'anno, successivi al ritorno di Verre a Roma dalla Sicilia. Le *Verrine* costituiscono uno straordinario documento sulla procedura penale della tarda repubblica e, nello specifico, sul funzionamento del tribunale permanente (*quaestio perpetua*) che giudicava i crimini di concussione, la *quaestio repetundarum*. Essa era il più antico tribunale permanente romano, istituito nel 149 a.C. con lo scopo di sanzionare i crimini pecuniari dei magistrati romani contro gli alleati che risiedevano nelle province sottoposte al controllo di Roma¹⁸. Nel corso degli anni varie leggi ne avevano regolato il funzionamento, con un'alternanza tra provvedimenti di ispirazione popolare, come la *lex repetundarum* fatta approvare da Gaio Gracco nel 123-122 a.C. e la *lex*

et opibus sacrilegio partis et vita satiatum ac senectute confectum proscriptio triumviralis auferret, eadem scilicet quae Tullium violatae deorum maiestatis ultorem. Quin etiam felix in eo ipso fuit, quod ante suam mortem crudelissimum exitum sui accusatoris audivit.

¹⁸ Lavori di riferimento sulla *quaestio repetundarum* e la sua storia sono: Balsdon 1938; Tibiletti 1953; Pontenay de Fontette 1954; Kunkel 1963; Nicolet 1972; Sherwin-White 1972; Venturini 1979; Ferrary 1983; Lintott 1992, pp. 10-33; con specifico riferimento alle *Verrine* cfr. Venturini 2009; Baldo 2009; Prag 2013; sulle *Verrine* e le altre orazioni ciceroniane che trattano di questo crimine (*pro Fonteio*, *pro Flacco* e *pro Scauro*) vd. Lintott 2008, pp. 81-110. Per una discussione approfondita di alcune tematiche storiche e giuridiche legate alla *quaestio repetundarum* e alle varie *leges* che ne regolavano il funzionamento cfr. le note di commento al § 26.

Servilia Glaucia del 101-100 a.C., e altri di natura filosenatoria, come la *lex Cornelia iudiciaria* emanata da Silla nell'81 a.C., che disciplinò la composizione delle giurie delle *quaestiones perpetuae* estromettendo da esse i cavalieri e riservandole ai soli nobili¹⁹.

Il processo di Verre fu celebrato sotto la legge sillana. Nel gennaio del 70 a.C. Verre, appena rientrato dalla Sicilia, fu denunciato di fronte alla *quaestio repetundarum* dai Siciliani per il tramite di Cicerone, che essi avevano scelto come loro *patronus* in virtù del forte legame che l'oratore aveva contratto con gli abitanti dell'isola nel 75, quando era stato questore a Marsala²⁰. Contemporaneamente, si presentò di fronte al medesimo tribunale un altro aspirante accusatore di Verre, Quinto Cecilio Nigro, un liberto siciliano che era stato questore di Verre nel primo anno del suo governo provinciale: egli rivendicava per sé il ruolo di accusatore sia in nome di una *iniuria* subita da Verre (*div. Caec.* 52-58), sia per il fatto di essere persona informata sui fatti contestati all'imputato (*div. Caec.* 61-63). Qualora di fronte alla *quaestio* si presentassero più accusatori, la procedura prevedeva il ricorso alla *divinatio*, ossia a un esame, da parte di una commissione di giudici, delle ragioni che gli accusatori adducevano per motivare la loro richiesta, che ciascuno esponeva in un discorso, e al successivo verdetto, senza il ricorso a documentazione probatoria o a testimoni, sul candidato più idoneo a svolgere la funzione²¹. Il confronto tra Cicerone e Cecilio si tenne alla fine di gennaio²²: nel suo discorso, la *divinatio in Q. Caecilium*, Cicerone puntò sull'inesperienza forense del giovane Cecilio e dimostrò che egli non era un vero accusatore bensì un *praevaricator* (*div. Caec.* 12; 29; 58), ossia un falso accusatore che agiva d'intesa con l'imputato e la sua difesa e che una volta ottenuta l'accusa si sarebbe adoperato per prevenire la condanna. Gli argomenti di Cicerone convinsero la commissione, che gli affidò l'incarico di accusatore, concedendogli contestualmente un periodo di 110 giorni per svolgere indagini (*tempus inquirendi*) in Sicilia al fine di acquisire

¹⁹ Per una rassegna analitica delle *leges repetundarum* dalle origini fino a Silla vd. Venturini 1979, pp. 1-10.

²⁰ L'accusa a un magistrato poteva essere formalmente mossa solo da un cittadino romano, motivo per cui i provinciali dovevano ricorrere a un *patronus* che li rappresentasse in tribunale: cfr. Brunt 1961, pp. 193-194.

²¹ Sul procedimento di *divinatio* cfr. Santalucia 2009a, pp. 96-97.

²² Per questa data, e in generale per la cronologia del processo di Verre, vd. Marinone 1990a, pp. 41-42 e Marinone-Malaspina 2004, pp. 65-67.

documenti, testimonianze e ogni altro genere di prove utili alla sua accusa.

Verre – che disponeva di un collegio difensivo composto dal massimo oratore del momento, Quinto Ortensio Ortalo, da Publio Scipione Nasica e dallo storico e letterato Lucio Cornelio Sisenna, e che inoltre contava sull'appoggio 'esterno' del potentissimo *clan* dei Metelli, molto influente in Sicilia – visto fallire il tentativo di influenzare il processo con la nomina di Cecilio ad accusatore, ricorse a un nuovo espediente per ostacolare Cicerone: subito dopo l'accettazione della denuncia contro di lui da parte della *quaestio (nominis receptio)*, si presentò di fronte a essa un accusatore, il cui nome rimane ignoto, che intendeva avviare un'azione per dei crimini compiuti in Grecia da un altrettanto ignoto governatore della Macedonia²³. Questo accusatore chiese 108 giorni per la sua *inquisitio* in Grecia, cioè appena due giorni in meno rispetto a quelli accordati a Cicerone: ciò implicava che il processo contro il governatore macedone avesse la precedenza su quello contro Verre, come di fatto avvenne. Cicerone accusa esplicitamente Verre e i suoi sostenitori di aver orchestrato un processo-farsa per rimandare l'inizio delle udienze a suo carico e di avere a tal proposito subornato un accusatore compiacente, che dopo aver richiesto 108 giorni per le sue indagini non si recò nemmeno a Brindisi per imbarcarsi per la Grecia (*Verr.* 1,6; 2,1,30). Nonostante ciò, Cicerone partì per la Sicilia, dove svolse accurate indagini, e rientrò a Roma allo scadere esatto dei 110 giorni, intorno alla metà di aprile, nello stesso periodo in cui sarebbe dovuto rientrare dalla Grecia l'altro accusatore. A quel punto iniziò il processo contro il governatore macedone, che tenne occupata la *quaestio* nei mesi di maggio e giugno, che per Cicerone sarebbero stati i più utili a svolgere il processo per la quasi totale assenza di *ludi* che interrompessero l'attività giudiziaria.

Il processo greco, di cui si ignora l'esito, dovette concludersi verso l'inizio di luglio, e a quel punto il tribunale poteva dedicarsi al dibattimento su Verre. Prima di iniziare era però necessario comporre il *consilium* giudicante: la procedura prevedeva prima un sorteggio di giudici dalle liste del senato, e successivamente una selezione dei giudici sorteggiati a opera delle due parti, che avevano la facoltà di ricusare, entro un certo numero, quelli che esse potevano ritenere a loro ostili (*reiectio iu-*

²³ Per una discussione su questo processo e sui suoi possibili attori cfr. le note di commento al § 30.

*dicum*²⁴). Una volta composto il collegio, comprendente una quarantina di membri, il processo poteva iniziare. La difesa di Verre non si era tuttavia rassegnata al fallimento delle macchinazioni messe in atto prima con Cecilio Nigro e poi con il processo greco e aveva elaborato una nuova strategia per ostacolare la parte avversa. Appena prima dell'avvio del processo, alla fine di luglio, si tennero le elezioni dei magistrati per l'anno successivo, dalle quali uscirono vincitori i principali sostenitori di Verre, che nel 69 a.C. avrebbero ricoperto dei ruoli-chiave nella compagine della *res publica*: il suo difensore Ortensio sarebbe stato console e avrebbe avuto come collega Quinto Cecilio Metello, mentre il fratello di quest'ultimo, Marco, eletto pretore, avrebbe presieduto la *quaestio repetundarum*²⁵; a ciò va aggiunto che nel 70 il terzo dei tre fratelli, Lucio, era succeduto a Verre nel governo della Sicilia, e dopo aver inizialmente provveduto ad annullare alcuni provvedimenti di Verre su richiesta dei Siciliani, si era adoperato per contrastare con la forza e con le minacce le indagini di Cicerone²⁶. Era perciò chiaro che se il caso di Verre fosse stato deferito alla *quaestio repetundarum* del 69, con i due consoli e il presidente del tribunale schierati a suo favore, l'assoluzione per lui sarebbe stata assicurata.

Da parte sua Cicerone, che alle elezioni era stato eletto edile – non senza aver dovuto fronteggiare i tentativi di Verre per impedire la sua nomina mediante corruzione elettorale (*Verr.* 1,23) – si trovava in una situazione di grande difficoltà. Il dibattito, tra i discorsi degli avvocati, le escussioni dei testi, la produzione del materiale probatorio si sarebbe protratto per mesi, specie in considerazione del fatto che i tempi dei processi per *repetundae* erano, rispetto a quelli per altri *crimina*, 'doppi': la *lex Servilia Glaucia* del 101-100 a.C. aveva infatti introdotto per tali cause l'obbligo della *comperendinatio*, ossia di uno sdoppiamento del processo in due *actiones* identiche (*prima* e *secunda*), in ognuna delle quali le parti dovevano pronunciare un discorso ininterrotto (*oratio perpetua*), prima l'accusa, poi la difesa, ed escutere i propri testimoni²⁷. Un'ulteriore dilazione dei tempi processuali sarebbe stata favorita dai numerosi *ludi* che avevano luogo negli ultimi mesi dell'anno e che a-

²⁴ Cfr. note al § 4.

²⁵ *Verr.* 1,26.

²⁶ *Verr.* 2,2,62-64.

²⁷ Sulla *comperendinatio* vd. le note di commento al § 26.

vrebbero comportato la ripetuta sospensione dell'attività giudiziaria²⁸. L'insieme di questi elementi avrebbe quindi permesso facilmente a Verre di arrivare, secondo le sue intenzioni, all'anno successivo e all'assoluzione.

Di fronte alla prospettiva di un allungamento smisurato dei tempi processuali nel solo interesse della parte avversa, Cicerone corse ai ripari adottando una tattica che si rivelò vincente, quella di rinunciare alla *oratio perpetua* che avrebbe dovuto pronunciare per primo all'apertura del processo, e di dare subito corso all'escussione dei testimoni. Con questa mossa Cicerone poté approfondire, nei pochi giorni di agosto (5-15) a disposizione prima dell'interruzione dell'attività giudiziaria fino al 20 settembre i numerosi crimini di Verre, su cui erano chiamati a deporre i testimoni appositamente giunti a Roma dalla Sicilia e dall'Asia. Ortensio, preso alla sprovvista, non fu in grado di ribattere alle accuse. Terminata l'*actio prima* Verre, che ancora nutriva qualche speranza di salvezza²⁹, si trattenne a Roma fin verso la metà di settembre, per poi partire alla volta dell'esilio prima della data prevista per l'inizio dell'*actio secunda*, il 20 settembre (si veda il § successivo). Verso tale data le due parti si riunirono per fissare la stima dei danni per i quali si richiedeva a Verre il risarcimento delle vittime (*litis aestimatio*), che rappresentò il momento conclusivo dell'*iter* processuale contro l'ex governatore della Sicilia³⁰.

Il processo di Verre cadde in un anno denso di avvenimenti politici, durante il quale si assistette a un riassetto degli equilibri della *res publica* a un decennio dall'ordinamento a essa dato da Silla³¹. Il 70 a.C., anno del primo consolato di Pompeo e Crasso, portava con sé una *nobilitas* in crisi e fortemente screditata, logorata da un decennio di esercizio

²⁸ Nello specifico, i *ludi* per la vittoria di Pompeo su Sertorio dal 16 agosto al 1° settembre, i *ludi Romani* dal 5 al 19 settembre, i *ludi victoriae Sullanae* dal 26 ottobre al 1° novembre e infine i *ludi plebei* dal 4 al 17 novembre (cfr. *Verr.* 1,31 e 2,1,30).

²⁹ Cfr. le note di commento al § 23.

³⁰ Lo svolgimento della *litis aestimatio* a carico di Verre è testimoniato da fonti successive al processo, Plutarco e lo Pseudo-Asconio. Secondo Plutarco Cicerone, una volta ottenuta la vittoria, avrebbe puntato al ribasso nella stima dei danni, attirandosi da parte dei suoi avversari l'accusa di essersi lasciato corrompere (*Cic.* 8,1). La notizia della corruzione di Cicerone è nota anche allo Ps.-Asconio, che tuttavia la rigetta come falsa (pp. 191,23 e 223,10 Stangl): sul problema vd. le note di commento al § 27.

³¹ Il contesto politico in cui si inserisce il processo di Verre è stato ampiamente indagato: si vedano in particolare gli studi di Ferrary 1975; Scuderi 1996; Fontanella 2004; Vasaly 2009.

esclusivo del potere, a cui si contrapponevano i *populares* che reclamavano con forza una rappresentanza in ambito politico e giudiziario dopo la loro estromissione dal governo della *res publica* operata da Silla. Sul piano politico, i consoli furono latori della *lex Licinia Pompeia de tribunicia potestate*, che restituì ai tribuni della plebe le loro prerogative, abrogate da Silla nell'82: il provvedimento, fortemente voluto da Pompeo, era stato da lui annunciato fin dal 71, quando era console designato, suscitando l'approvazione esultante del popolo romano³². Sul fronte giudiziario, il 70 fu l'anno dell'approvazione della *lex Aurelia iudiciaria*, la cui gestazione si intreccia con lo svolgimento del processo di Verre. Tale legge, proposta dal pretore Lucio Aurelio Cotta, mirava a sottrarre ai nobili il monopolio delle corti, redistribuendone equamente i seggi tra senatori, cavalieri e *tribuni aerarii*. Questo provvedimento rappresentava una soluzione di compromesso che soddisfaceva le richieste di entrambi gli *ordines* coinvolti (*i tribuni aerarii*, pur costituendo un ceto a sé, erano assimilabili agli *equites* a livello di censo³³): i nobili preservavano la rappresentanza nei tribunali e al tempo stesso si vedevano tolto l'onere esclusivo dell'amministrazione della giustizia, che per un decennio li aveva esposti all'odio delle altre classi per i loro abusi giudiziari e le loro scandalose assoluzioni³⁴; per i cavalieri l'ingresso nei tribunali significava una maggiore tutela dei loro interessi, eminentemente legati alle attività economiche dei *publicani* nelle province³⁵.

Nell'*exordium* dell'*actio secunda* Cicerone sviluppa ampiamente il tema della riforma dei tribunali, sottolineandone la stretta connessione con il processo a carico di Verre. L'oratore, un *homo novus* entrato in senato dopo aver esercitato la questura nel 75, assume rispetto a questo tema una posizione articolata, nella quale già si intravede il suo ideale po-

³² Verr. 1,45.

³³ Scuderi 1996, p. 176; Nicolet 1974, pp. 598-613.

³⁴ Cfr. *div. Caec.* 9: *in hac libidine hominum nocentissimorum, in populi Romani cotidiana querimonia, iudiciorum infamia, totius ordinis offensione*; Verr. 1,37: *omnia... commemorabuntur... quae inter decem annos, posteaquam iudicia ad senatum translata sunt, in rebus iudicandis nefarie flagitioseque facta sunt*; 1,43: *nulla in iudiciis severitas, nulla religio, nulla denique iam existimantur esse iudicia*.

³⁵ Ferrary 1975, p. 339; Scuderi 1996, pp. 175-176. Recentemente, Kleinman 2016 ha proposto di vedere dietro al «compromesso» della *lex Aurelia* un comune fronte di opposizione a Lucullo, che riuniva quella parte della *nobilitas* a lui ostile (Cotta e Pompeo) e il ceto equestre preoccupato dai provvedimenti economici a tutela dei provinciali da lui adottati in Oriente.

litico della maturità. Egli si presenta come un convinto sostenitore della permanenza delle giurie sotto il controllo dei senatori (*nos, noster ordo* sono le espressioni impiegate per riferirsi a essi) e dunque come un avversario della riforma di Cotta. Al tempo stesso, tuttavia, egli riconduce lucidamente le ragioni di tale riforma al diffuso malcontento per la scandalosa gestione dei tribunali da parte dei *nobiles* nel decennio intercorso tra la *lex Cornelia* e il processo che si sta celebrando, che ha visto il potere giudiziario oppresso da *paucorum improbitate et audacia* (Verr. 1,36). I senatori sono perciò messi di fronte a una scelta: condannare Verre, dimostrando che nelle giurie senatorie a contare non è solo il denaro, oppure assolverlo, rendendo così inevitabile il passaggio del potere giudiziario nelle mani di un altro *ordo* (Verr. 2,1,6):

Etenim sine dubio, iudices, in hac causa ea res in discrimen adducitur. Reus est enim nocentissimus: qui si condemnatur, desinent homines dicere his iudiciis pecuniam plurimum posse; sin absolvi-tur, desinemus nos de iudiciis transferendis recusare.

Cicerone è chiaramente portato a estremizzare il conflitto tra gli *ordines* ai fini della sua causa, al punto da attribuire all'eventuale assoluzione di Verre addirittura il collasso dell'intero sistema (*isto absoluto rem publicam stare non posse*: Verr. 2,1,20), mentre nei fatti l'opposizione tra le due classi doveva risultare assai meno radicale, data la convergenza di interessi tra gli *equites* e l'ala più riformista del senato, riunita intorno a Cotta, favorevole a condividere il potere giudiziario con i cavalieri³⁶.

Gli argomenti che Cicerone adduce a favore della condanna di Verre rispondono anche a un altro fine che l'oratore si prefigge con la sua *accusatio*, che è quello di costruire, come ha sottolineato Ann Vasaly, una sua «persona» politica³⁷. Come *homo novus* agli inizi del suo *cursus honorum*, Cicerone coglie infatti l'opportunità datagli dal processo di Verre e dalla sua risonanza 'mediatica' per promuovere la sua affermazione sulla scena pubblica: a tal fine egli sfrutta la sua posizione sociale, intermedia tra *optimates* e *populares*, per porsi come un «insider-outsider» e un «detractor-supporter»³⁸ rispetto a entrambi gli *ordines*, verso i quali

³⁶ Cfr. a riguardo la discussione di Fontanella 2004, pp. 40-44.

³⁷ Vasaly 2009, pp. 120-134.

³⁸ La terminologia è di Vasaly 2009, p. 132.

mostra un atteggiamento a un tempo solidale e critico. Egli fa propria la retorica *popularis* rivendicando l'importante contributo che gli *homines novi* possono dare alla *res publica* con la loro operosità e i loro sani valori, disprezzati dai nobili di sangue (*Verr. 2,3,7: odistis hominum novorum industriam, despicitis eorum frugalitatem, pudorem contemnitis, ingenium vero et virtutem depressam extinctamque cupitis, Verrem amatis?*)³⁹, ma al tempo stesso si dissocia dall'estremismo di quanti sono addirittura disposti a tollerare l'assoluzione di Verre pur di sottrarre il potere giudiziario al senato⁴⁰; ai senatori egli affida la grave responsabilità di epurare l'*ordo* dai suoi membri più indegni, che per un decennio lo hanno asservito ai loro interessi, perché questo possa mantenere stabilmente nelle proprie mani il controllo dei tribunali (*Verr. 1,49: vos aliquot iam per annos conceptam huic ordini turpitudinem atque infamiam delere ac tollere potestis*).

In questo modo Cicerone, che da senatore si rivolge ai senatori, si mostra dedito non solo agli interessi del suo *ordo*, ma a quelli dell'intera *res publica*:

div. Caec. 9: cum hoc unum his tot incommodis remedium esse arbitrarer, ut homines idonei atque integri causam rei publicae legumque susciperent, fateor me salutis omnium causa ad eam partem accessisse rei publicae sublevandae quae maxime laboraret.

Verr. 2,2,1: ego tamen hoc onere suscepto et recepta causa Sici-liensi amplexus animo sum aliquanto amplius. Suscepi enim causam totius ordinis, suscepi causam rei publicae, quod putabam tum denique recte iudicari posse, si non modo reus improbus adduceretur, sed etiam diligens ac firmus accusator ad iudicium veniret.

L'importanza che Cicerone attribuisce alla condanna di Verre in relazione agli equilibri sociali e politici del momento è, come si è visto, esagerata, tanto più che la stessa *nobilitas* aveva un interesse assai modesto

³⁹ Cfr. inoltre Fontanella 2004, pp. 36-39. Nelle *Verrine* Cicerone polemizza a più riprese contro l'*odium* nobile verso gli *homines novi*: cfr. 2,4,81; 2,5,181.

⁴⁰ *Verr. 2,1,23: homines scitote esse quosdam quos tantum odium nostri ordinis teneat, ut hoc palam iam dicitent, se istum quem sciant esse hominem improbissimum, hoc uno nomine absolvi velle, ut ab senatu iudicia per ignominiam turpitudinemque auferantur.*

a salvare Verre, un nobile recente, un personaggio tutt'altro che illustre e influente, il cui allontanamento da Roma non avrebbe inciso in maniera determinante sul nuovo assetto della *res publica* che andava definendosi⁴¹. Nonostante la condanna di Verre, la *lex Aurelia* fu infatti approvata, a suggellare l'avvio di una nuova stagione politica apertasi con il ripristino della *tribunicia potestas* a opera di Pompeo e Crasso⁴². La vittoria sull'avversario e sui suoi protettori, piuttosto, permette a Cicerone di sperimentare l'efficacia dell'ideale politico di cui si fa portavoce, quello di un senato che riunisca le personalità migliori al servizio della *res publica*, ponendosi in continuità con i valori del *mos maiorum*, ai quali il contributo maggiore può provenire, più che dai nobili per nascita, dalle positive energie espresse dagli *homines novi*.

3. La conclusione del processo di Verre e la pubblicazione dei discorsi 'mancati': ipotesi su un problema aperto

Un tema assai dibattuto dalla critica ciceroniana è quello della cosiddetta natura «fittizia» dell'*actio secunda*. Solitamente si ritiene che i cinque libri che compongono la *accusatio* contro Verre costituiscano un prodotto letterario, una finzione con la quale l'oratore avrebbe voluto consacrare la sua vittoria su Ortensio e consegnarne la memoria ai posteri; un'opera scritta, dunque, non destinata a un'esecuzione orale e concepita solo ai fini della lettura⁴³. Questa visione, già accreditata dalle fonti antiche⁴⁴, merita una più approfondita discussione.

Il problema della pubblicazione delle *Verrine* si lega a doppio filo con altre due questioni relative al processo di Verre: quella della sua conclusione, in relazione alla mancata celebrazione dell'*actio secunda* per l'allontanamento volontario dell'imputato, e quella del ruolo della difesa nel corso del processo. Quest'ultimo problema si collega a sua volta alla

⁴¹ Cfr. Gruen 1971, pp. 9-12.

⁴² Diversamente che per la *tribunicia potestas*, di cui fu convinto sostenitore, nel caso della riforma dei tribunali la posizione di Pompeo non fu di appoggio pieno, ma piuttosto di ambiguità: cfr. Vasaly 2009, pp. 105-107.

⁴³ Sulla questione cfr. Fuhrmann 1980, pp. 41-42; Enos 1984, p. 81; Narducci 1997, pp. 169-173; Butler 2002, pp. 71-84.

⁴⁴ Plin. *epist.* 1,20,10: *in iis (sc. orationibus) etiam, quas tantum editas scimus, ut in Verrem*; Tac. *dial.* 20,1.

controversa notizia data da Quintiliano circa l'esistenza di un'orazione *pro Verre* di Ortensio⁴⁵, che sembra contraddire l'affermazione ciceroniana di *orat.* 129 sul «silenzio» della difesa al processo di Verre: *nobis pro familiari reo summus orator non respondit Hortensius*⁴⁶. Su questo tema le spiegazioni tradizionali sono quelle proposte da Michael Alexander e da Carlo Venturini in due contributi 'speculari'. Lo studioso americano colloca il discorso *pro Verre* nel corso dell'*actio prima*, ritenendolo incentrato soprattutto sulla denuncia dell'irregolarità del procedimento adottato da Cicerone con l'escussione immediata dei testimoni⁴⁷. Il giurista italiano parte invece dal presupposto giuridico della necessità della celebrazione dell'*actio secunda* per l'espletamento del rito processuale, anche in assenza dell'imputato, per sostenere l'ipotesi di uno svolgimento «in sordina» del secondo dibattimento, con due brevi interventi di Ortensio (la *pro Verre*) e di Cicerone (un breve discorso di cui sarebbero riprese alcune parti nel libro *de praetura urbana*, ma non coincidente con l'intera *actio secunda*)⁴⁸. Accanto a queste ricostruzioni, vanno poi registrate altre proposte avanzate dagli studiosi: da quella della *pro Verre* come mero prodotto letterario elaborato da Ortensio dopo il processo in risposta alla pubblicazione delle *Verrine* da parte di Cicerone⁴⁹, a ipotesi decisamente più radicali, come quella di un'effettiva celebrazione del-

⁴⁵ Quint. 10,1,23: *Quin etiam, si minus pares videbuntur aliquae, tamen ad cognoscendam litium quaestionem recte requirentur, ut contra Ciceronis orationes Tiberonis in Ligarium et Hortensii pro Verre.*

⁴⁶ La notizia del silenzio di Ortensio è attestata anche dalle fonti successive: Plutarco *Cic.* 7,8 e Ps.-Asconio p. 205,14 e 223,26 Stangl.

⁴⁷ Alexander 1976, pp. 47 e 52-53; la sua ipotesi è ripresa da Dyck 2008, pp. 151-153. Da registrare anche l'ipotesi di Settle 1962, pp. 99-111, secondo il quale, dopo il processo, Ortensio avrebbe diffuso un'orazione scritta in forma di *interrogatio* nella quale denunciava l'irregolarità del procedimento adottato da Cicerone nell'*actio prima* con l'escussione immediata dei testimoni, a cui Cicerone avrebbe risposto scrivendo a tavolino l'*actio secunda*, «a substitute *oratio perpetua* such as, had it been possible, he would have delivered at the first hearing» (p. 108). Che la *pro Verre* di Ortensio sia stata pronunciata durante l'*actio prima* è inoltre opinione di Humbert 1925, p. 206, secondo cui la difesa avrebbe parlato il secondo giorno del primo dibattimento, reclamando, senza successo, dal tribunale la sospensione del procedimento che Cicerone intendeva adottare.

⁴⁸ Venturini 1980, pp. 165-171. Accanto all'ipotesi di Venturini va segnalata l'opinione di chi, come Gelzer 1939, col. 848, ritiene che la *pro Verre* di Ortensio sia stata pronunciata nel corso della *litis aestimatio*.

⁴⁹ Von der Mühl 1913, coll. 2474; 2480; Ayers 1950, p. 51.

l'*actio secunda*, durante la quale Cicerone avrebbe pronunciato il suo discorso di *accusatio* contenuto nei cinque libri che furono poi pubblicati e Ortensio avrebbe fatto lo stesso con la sua *pro Verre*⁵⁰, o quella di un falso, nel caso del discorso difensivo circolante sotto il nome di Ortensio, che avrebbe tratto in inganno lo stesso Quintiliano⁵¹.

Una diversa spiegazione sulla natura dei discorsi di accusa e difesa e sulla loro pubblicazione è forse possibile alla luce di un'attenta lettura di alcuni passi dell'*actio prima*. Alla fine della sua prima orazione contro Verre, Cicerone, dopo aver rivelato la sua decisione di rinunciare a un discorso ininterrotto per passare subito all'escussione dei testi, giustifica il suo operato di fronte ai giudici e agli avversari (*Verr.* 1,55):

Faciam hoc non novum, sed ab iis qui nunc principes nostrae civitatis sunt ante factum, ut testibus utar statim. Illud a me novum, iudices, cognoscetis, quod ita testes constituam, ut crimen totum explicem, <ut> ubi id interrogando, argumentis atque oratione firmavero, tum testes ad crimen accomodem, ut nihil inter illam usitatam accusationem atque hanc novam intersit, nisi quod in illa tum, cum omnia dicta sunt, testes dantur, hic in singulas res dantur, ut illis quoque eadem interrogandi facultas, argumentandi dicendique sit.

L'oratore rivendica la regolarità del procedimento che sta per adottare, sottolineando come l'unica differenza (*novum*) rispetto alla prassi abituale (*illa usitata accusatio*) consisterà nel fatto che egli non presenterà tutti i crimini in un discorso continuo, per escutere i testimoni solo alla fine, ma illustrerà un capo d'imputazione alla volta, per poi passare all'interrogatorio dei relativi testimoni, dando anche agli avversari la medesima facoltà di parlare, interrogare e argomentare⁵². La stessa rivendicazione di aver agito in maniera regolare e di aver esposto uno a uno i crimini prima di interrogare i testimoni è avanzata, in termini del tutto analoghi, nell'*exordium* dell'*actio secunda* (*Verr.* 2,1,29):

⁵⁰ Höeg 1939.

⁵¹ E. Malcovati, *ORF*² p. 318: «pro Verre orationem... minime sinceram sed a rhetore quodam scriptam fuisse suspicio est»; scettico sull'autenticità della *pro Verre* rimane anche Frazel 2004, p. 134.

⁵² Una più approfondita discussione del passo, in relazione ai suoi problemi testuali e interpretativi, si trova in Ricchieri 2017, pp. 92-97.

Sic a me sunt acta omnia priore actione, ut in criminibus omnibus nullum esset in quo quisquam vestrum perpetuam accusationem requireret. Nego esse quicquam a testibus dictum quod aut vestrum cuiquam esset obscurum aut cuiusquam oratoris eloquentiam quaereret. Etenim sic me ipsum egisse memoria tenetis, ut in testibus interrogandis omnia crimina proponerem et explicarem, ut cum rem totam in medio posuissem, tum denique testem interrogarem. Itaque non modo vos quibus est iudicandum nostra crimina tenetis, sed etiam populus Romanus totam accusationem causamque cognovit.

L'oratore, ribattendo alle proteste di Ortensio contro il suo modo di procedere nell'*actio prima*, sottolinea di aver sviluppato a sufficienza ogni capo di imputazione, prima offrendone egli stesso un resoconto (*omnia crimina proponerem et explicarem... rem totam in medio posuissem*) e poi interrogando i relativi testimoni. Da questi due passi si ricava dunque che durante l'*actio prima* Cicerone non rimase del tutto «in silenzio», ma presentò i vari capi d'imputazione in dei brevi discorsi che precedevano le escussioni dei testimoni. L'*actio prima* dovette quindi svolgersi come una sequenza di brevi orazioni – «miniature orations» per usare le parole di Ann Vasaly⁵³ –, ciascuna seguita dall'interrogatorio dei testi. Nell'*actio secunda* è possibile rintracciare precisamente lo svolgimento dell'*actio prima* per come esso è descritto da Cicerone nel passo appena citato, in quanto quasi tutti i crimini narrati sono presentati come già discussi nel corso del primo dibattimento, con le relative audizioni dei testi⁵⁴.

Ora, già nell'*actio prima* Cicerone si proclamava pronto ad accusare Verre con un discorso continuo, dando prova della sua abilità oratoria (*Verr.* 1,32):

Si utar ad dicendum meo legitimo tempore, mei laboris, industriae diligentiaeque capiam fructum et mea accusatione perficiam ut nemo umquam post hominum memoriam paratior, vigilantior, compositior ad iudicium venisse videatur.

⁵³ Vasaly 2009, p. 112, e in generale pp. 110-114 sullo svolgimento dell'*actio prima*.

⁵⁴ Per l'elenco dei crimini discussi nell'*actio prima* e dei relativi testimoni cfr. le rassegne di Alexander 2002, pp. 255-262 e di Fezzi 2016, pp. 208-215.